

**DISCIPLINARE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  
PER ATTIVITA' DI RELATRICE IN OCCASIONE DI EVENTO PUBBLICO**

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra

**COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA – UFFICIO PARI OPPORTUNITA'**

con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, C.F. E P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'Arch. Giordano Gasparini Dirigente dell'Ufficio Pari Opportunità - di seguito indicato come "**Committente**"

e

**Dott. Marzia Faietti**, nata a Reggio Emilia il 04/05/1952 e residente a Bologna in via Giuseppe Mazzini, 150/2, C.F. FTTMRZ52E44H223T, laureata in Lettere classiche indirizzo storico-artistico presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna con tesi in Storia dell'Arte Medievale e Moderna e Perfezionamento biennale in Storia dell'Arte (cfr curriculum allegato) - di seguito indicata come "**Incaricata**"

**Premesso che**

- l'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle iniziative del calendario "**Primavera Donna 2017 – 365 giorni Donna**" ha organizzato un evento dal titolo: "**The Power of Art - le donne, l'arte, le città**" ideato dalle artiste Laura Pazzaglia e Maria A. Listur.  
L'incontro avrà lo scopo di mettere in dialogo e ascoltare le voci delle donne che si occupano di gestire l'arte: curatrici, direttrici di istituzioni, galleriste ed esperte del settore, intorno ad alcune domande significative *Qual è la funzione sociale dell'arte oggi? Cosa è arte oggi? Esiste una gestione di genere, esistono criteri al femminile?*
- l'iniziativa, che si svolgerà nella giornata di **sabato 8 aprile 2017, dalle ore 17,00 alle 19,00** presso la **Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli** di Reggio Emilia, è dedicata alla riflessione tra donne che gestiscono l'arte a livello istituzionale e commerciale e gli individui che ne usufruiscono, sia in modo attivo, sia in modo passivo.
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati il programma dell'iniziativa e le attività connesse, le acquisizioni conseguenti e gli schemi dei disciplinari di collaborazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 \_ NATURA DEL RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

## **ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Committente conferisce all'Incaricata, la quale accetta, un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento dell'attività di relatrice nell'ambito dell'evento "The Power of Art - le donne, l'arte, le città" che si svolgerà nella giornata di sabato 08 aprile 2017, dalle ore 17,00 alle 19,00 presso la Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia

## **ART. 2 \_ MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

L'Incaricata non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che l'attività di cui all'art. 2 sarà svolta direttamente dall'incaricata, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione nell'ambito degli indirizzi e delle finalità indicati dal Committente,

Le attività inerenti il presente incarico dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. L'Incaricata dovrà svolgere la prestazione in stretta collaborazione e accordo con il personale del Servizio Pari Opportunità del Comune committente.

L'Incaricata, nello svolgimento del presente incarico, si avvarrà in prevalenza di risorse e mezzi propri; potrà tuttavia avvalersi di mezzi del Committente per esigenze di raccordo della propria attività con quella dell'Ufficio Pari Opportunità.

L'Incaricata è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

## **ART. 3 \_ PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'Incaricata non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/Servizio Pari Opportunità.

L'Incaricata è tenuta ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

## **ART. 4 \_ RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricata a persone e/o cose in corso di contratto. L'Incaricata dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 5 \_ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE**

L'Incaricata dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Incaricata dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

## **ART. 6 \_ DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 08 aprile 2017 - data di svolgimento dell'iniziativa - e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo modi e tempi previsti *ex lege*.

## **ART. 7 \_ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro 500,00 (*dicesi euro cinquecento/00*) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico dell'Incaricata e sarà corrisposto previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione. Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Incaricata dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

L'Incaricata dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali;
- al contributo previdenziale INPS - Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine l'Incaricata dovrà presentare apposita dichiarazione circa il raggiungimento o meno della soglia di 5.000,00 euro.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota di debito da parte dell'Incaricata e sarà pagato tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricata assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **ART. 8 \_ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Incaricata inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Incaricata possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricata nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino

ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

#### **ART. 9 \_ RECESSO**

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'incaricata può recedere solamente per giusta causa previo congruo preavviso scritto. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Incaricata dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

#### **ART. 10 \_ ACCORDI PRECEDENTI**

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Incaricata, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricata avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

#### **ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Fanno carico all'Incaricato le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

#### **ART. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Incaricato circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice originale a Reggio nell'Emilia il \_\_\_\_\_.

**Il Dirigente del Servizio  
Pari Opportunità  
Arch. Giordano Gasparini**

**L'Incaricata  
Dott. Marzia Faietti**

\_\_\_\_\_ Marzia Faietti \_\_\_\_\_

